

RISERVA NATURALE DELLO STATO "ISOLA DI VIVARA"  
COMMISSIONE DI RISERVA



Napoli, 28 gennaio 2009

Spettabile  
Ministero dell'Ambiente e della  
tutela del Territorio e del Mare  
Direz. Per la Protezione della Natura  
Via Capitan Bavastro n. 174  
**00154 - ROMA**  
alla c.a. del Dir. Gen.le **Dott. Aldo Casentino**

Spettabile  
Ministero dell'Ambiente e della  
tutela del Territorio e del Mare  
Direz. Per la Protezione della Natura  
III^ DIVISIONE  
Via Capitan Bavastro n. 174  
**00154 - ROMA**  
alla c.a. del Dir. **Dott.ssa Cristina Tombolini**

28/01/2009  
E p.c.  
Fondazione Ospedale Civico  
"Albano Francese"  
Via Casale SS. Annunziata n. 3  
**80079 PROCIDA (NA)**  
alla c.a. del Pres. p.t. **Avv. Mariano Cascone**

27/01/2009  
Comitato Permanente di Gestione  
RNS "Isola di Vivara"  
Via G. Arcoleo n. 19  
**80121 - NAPOLI**  
Alla c.a. del Pres. p.t. **Dott. Maurizio Marinella**

**Oggetto:** Riserva Naturale dello Stato Isola di Vivara - Procida (NA) – **Richiesta URGENTE di PARERE PER L'ATTUAZIONE del D.M.** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 giugno 2002 – "Istituzione della Riserva Naturale Statale dell'isola di Vivara". (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 225 del 25 settembre 2002*).

Il sottoscritto Avv. Fabio Procaccini, con studio in Napoli alla via Cuma n. 6, nella qualità di Presidente della Commissione di Riserva della RNS "Isola di Vivara", segnala all'Amministrazione in indirizzo che, dall'entrata in vigore del D.M. in oggetto, gli organismi di gestione della Riserva non hanno mai potuto operare sul territorio dell'area protetta a causa della indisponibilità dell'isola.

Il Presidente, Avv. Fabio Procaccini, Via Cuma n.6 - 80132 Napoli - tel 081 7648610  
fax 081 7648496 - cell. 330367304 - e-mail: faprocaccini@alice.it

RISERVA NATURALE DELLO STATO "ISOLA DI VIVARA"  
COMMISSIONE DI RISERVA

Si ricorda, in particolare, che l'intera area della RNS è di proprietà della Fondazione Ospedale Civico Albano Franceseano, la quale, da pochissimi mesi, è rientrata nel possesso legittimo dell'intera isola, proveniente da un infelice rapporto di locazione stipulato con la Regione Campania.

Lo scrivente, in data 21/1/2009, ha formulato all'Avv. Mariano Cascone, Presidente della Fondazione proprietaria, la richiesta di consegna delle chiavi dei cancelli d'accesso all'isola, sia al Comitato Permanente di Gestione che alla Commissione di Riserva, per l'espletamento di tutto quanto previsto dal D.M. in oggetto. Detta richiesta escludeva, naturalmente, la "consegna" di tutti i manufatti insistenti che di diritto dovranno rimanere nell'esclusiva disponibilità dell'ente proprietario (All.n.1).

La Fondazione interpellata, con lettera del 27/1/2009, ha replicato alla nota dello scrivente, manifestando la volontà di non consegnare le chiavi dei cancelli e, quindi, di non consentire agli organi della Riserva di operare secondo legge. La Fondazione così ha motivato il suo diniego: *"al fine di non contravvenire ai propri vincolanti fini statutari, l'immissione in possesso dell'isolotto da parte degli Organi di Gestione può avvenire solo alla presenza di un contratto di locazione, in mancanza del quale l'Ente proprietario potrebbe gravemente esporsi a vertenze inerenti il rispetto dei propri vincoli testamentari circa la gestione patrimoniale, gestione che ex lege va improntata a criteri di massima prudenza e comunque in ogni caso mai in contrasto con i precetti statutari."* (All.n.2).

La Fondazione proprietaria, inoltre, ha poi evidenziato: *"La questione dirimente sta proprio nel fatto di comprendere quale dovrà essere l'oggetto del contratto di locazione anzidetto che, alla luce del ben noto percorso fin qui intrapreso dagli attori della vicenda, risulta essere l'intero isolotto di Vivara, circostanza questa che impone per l'appunto la presenza di un rapporto sinallagmatico per regolarvi l'accesso e l'immissione in possesso da parte Vostra."*

La proprietaria, quindi, di fatto, ostacola (totalmente) l'attuazione operativa del D.M. in oggetto, rendendosi disponibile però a locare l'intera isola, edifici compresi, al Comitato Permanente di Gestione.

Allo scrivente appare però insostenibile ed inopportuna la posizione assunta dalla proprietaria e cioè di subordinare la gestione della Riserva Naturale dello Stato "Isola di Vivara", istituita *ex lege*, alla stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto la Riserva stessa. Appare assurdo, allo scrivente, subordinare l'ottemperanza di una norma (di diritto pubblico) alla stesura di un rapporto contrattuale di diritto privato. Se il D.M. in oggetto avesse contemplato questa condizione si sarebbe giunti all'incredibile che: Vivara è Riserva Naturale dello Stato se locata, altrimenti non lo è.

RISERVA NATURALE DELLO STATO "ISOLA DI VIVARA"  
COMMISSIONE DI RISERVA

Occorre, poi, osservare che:

1) il D.M. istitutivo della Riserva ha natura normativa con tanto di precetti e sanzioni. Esso, all'art. 2, impone gli obiettivi da perseguire e cioè:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;

b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;

d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;

e) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;

f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

2) Il D.M. in oggetto ha costituito il Comitato Permanente di Gestione e la Commissione di Riserva ed il Ministro poi ha nominato i rispettivi componenti;

3) Il D.M. ha imposto agli organismi di Riserva l'adozione del Piano di Gestione e la sua attuazione.

Pertanto, la norma, oggetto di questa richiesta interpretativa, eleva l'ecosistema presente sull'isola di Vivara al rango superiore di **interesse nazionale**, al punto da vincolare la destinazione dell'isola ed affidare la gestione della sua biodiversità ad organismi diramati dall'Autorità Governativa.

Lo statuto della Fondazione proprietaria, risulta, allo stato ordinamentale, "recessivo" rispetto al Decreto Ministeriale istitutivo nonché alla normativa primaria in materia di Parchi e Riserve naturali. Va da se che nella gerarchia delle fonti del nostro ordinamento il D.M. è collocato al rango inferiore delle norme ordinarie ma ben più alto di un semplice, seppur rispettabilissimo, statuto di una Fondazione di diritto privato.

A parere dello scrivente, il D.M. in oggetto, è assolutamente chiaro e la sua semplice "interpretazione letterale" è sufficiente a determinare che:

**A)** Il preziosissimo e tutelato ecosistema presente in Riserva non potrà e non dovrà essere oggetto di rapporti civilistici e privatistici fra la proprietà e l'Organismo di gestione della Riserva perché la gestione della Riserva non esclude assolutamente la coabitazione e collaborazione con la proprietà. La presenza dell'uno non prevede l'assenza dell'altro, in assurdo, se così fosse, si avrebbe il diabolico paradosso che tutta la popolazione abitante nel territorio di un Parco Nazionale dovrebbe sfollare l'area a fronte di milioni di contratti di locazione (!).

RISERVA NATURALE DELLO STATO "ISOLA DI VIVARA"  
COMMISSIONE DI RISERVA

B) A ragione di quanto sopradetto tocca precisare, fra l'altro, che la proprietaria gode della massima tutela del proprio bene grazie anche alla presenza, sia nel Comitato Permanente di Gestione che nella Commissione di Riserva, di un proprio rappresentante. Anche quest'aspetto non è di secondaria importanza ed impedisce, di diritto, l'adozione del contratto di locazione della riserva per poterla gestire. Il contratto di locazione è stipulato da due soggetti differenti fra loro e regola i rapporti, sulla cosa locata, fra i due diversi centri d'interesse: il locatore, possessore del bene, ed il conduttore che ne ha interesse a subentrarne nel possesso. L'eventuale rapporto di locazione fra la proprietaria ed il Comitato Permanente di Gestione, farebbe insorgere alle parti assurdi vincoli e contorte responsabilità privatistiche, infatti, ciò comporterebbe che, in caso di lite o di morosità, la proprietaria dovrà agire nei confronti della controparte che è composta anche dalla proprietaria stessa: come se la mano destra potesse far causa alla mano sinistra (!).

C) Inoltre, se dovesse passare il teorema della necessità di locare la Riserva al Comitato Permanente di Gestione per acconsentire allo stesso di accedervi e quindi di gestire, si correrebbe l'altro paradossale rischio, quello legato al libero mercato fra soggetti privati e cioè: se la proprietaria per sua fortuna, ricevesse la richiesta di locazione dell'isola, ad un corrispettivo fortemente conveniente, da un qualsiasi uomo ricco per potervi trascorrere momenti di sereno eremitaggio, si addiverrebbe all'assurdo che la Riserva venga interdetta definitivamente alla sua gestione pubblica perché già locata (!).

Tutti i diritti reali della proprietaria permangono in capo ad essa ma vengono esercitati con i vincoli di cui alla disciplina di tutela prevista dal D.M. istitutivo, **tali da imporre limitazioni intrinseche all'esercizio delle facoltà di uso della stessa.**

D) Tocca ora rammentare la *ratio* della norma istitutrice la Riserva e qual è il compito istituzionale affidato *ex lege* agli Organi di Gestione della Riserva. Ovviamente la *ratio* dell'una ed il compito degli altri confluiscono nel superiore interesse di: conservazione, tutela, difesa, e gestione attiva di tutto il patrimonio naturalistico presente a Vivara (piante, insetti, rettili, mammiferi, rocce, uccelli ecc. ecc.). Detta necessità pubblica non può e non deve essere inglobata nel sistema del mercato, soprattutto quando non viene, perchè non ve ne è assolutamente la necessità, sottratto il bene oggetto dell'interesse alla disponibilità materiale del suo proprietario.

E) Ben diverso è l'inquadramento sulla disciplina dei singoli edifici (purtroppo oramai divenuti ruderi) presenti nel territorio della Riserva. Questi rimangono e rimarranno nella più totale disponibilità della proprietà (e guai se non fosse così) altrimenti si giungerebbe nuovamente nell'assurdo che tutti gli edifici presenti in un qualsiasi Parco Nazionale andrebbero espropriati e poi sfollati (!). La proprietà è solamente gravata dei nuovi (ormai non più) vincoli edilizi imposti nel D.M. istitutivo e contemplati nella normativa generale sulle aree protette. Naturalmente, la proprietà potrà decidere di locare a terzi gli edifici come trattenerli per essa.

RISERVA NATURALE DELLO STATO "ISOLA DI VIVARA"  
COMMISSIONE DI RISERVA

Naturalmente e necessariamente gli Organi della Riserva avranno il vitale ed essenziale bisogno di godere del possesso di tali immobili per l'attuazione dei propri fini (sale didattiche, servizi igienici, uffici, ricovero per attrezzi e materiali tecnici, ecc. ecc.) così come il casotto posto all'ingresso della Riserva la cosiddetta "Casa del Caporale" sarà doverosamente destinata ad ospitare il Posto Fisso del Corpo Forestale dello Stato, in corso di istituzione. Solo per detti edifici si dovrà essenzialmente provvedere alla stipula di contratti di locazione.

Pertanto, considerato quanto sopra sia a tutela delle ragioni esposte dalla proprietaria che in ordine alle osservazioni esposte nella presente nota, lo scrivente, nella qualità

**CHIEDE**

Al Ministero in indirizzo di emettere parere, **con la massima urgenza**, ad "interpretazione autentica" del D.M. Istitutivo della Riserva Naturale dello Stato Isola di Vivara, volto a dirimere il dubbio circa la assoggettabilità dell'intera isola di Vivara a contratto di locazione fra il Comitato Permanente di Gestione e la proprietaria al fine di poter dare corso alle attività necessarie per la effettiva attuazione del detto D.M., o se tale locazione dovrà limitarsi ai soli immobili presenti sull'isolotto, eventualmente se ne dovesse rilevare la necessità.

Naturalmente, ovemai il Ministero determini che la gestione della biodiversità presente a Vivara non necessiti della stipula del rapporto di locazione, si dovrà prevedere alla redazione di una convenzione fra la proprietaria e gli Organi di Gestione per disciplinare le modalità applicative del D.M..

Viceversa, se l'applicazione del D.M. dovrà essere subordinato ad un rapporto di locazione con la proprietaria ed attesa la difficoltà intrinseca alla sua realizzazione atteso che risulterà estremamente difficoltoso prevedere un forte impegno di spesa pluriennale, **si propone sin da ora l'adozione dell'estremo provvedimento di esproprio dell'intera isola.**

Nel rammentare che è ancora pendente il processo penale presso il Tribunale di Napoli – Sez. Distaccata di Pozzuoli, in capo ai precedenti possessori della Riserva, per tutti i reati conseguenti alla pregressa *mala gestio*, questa Commissione, come anche il Comitato Permanente di Gestione, sono liberi da ogni responsabilità conseguenti all'impossibilità di "gestire" la Riserva. Va da se che ogni responsabilità ricade unicamente sulla proprietaria quale unica "detentrica" la Riserva Naturale dello Stato "Isola di Vivara".

In attesa dell'urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione di Riserva

Avv. Fabio Procaccini

